

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
CAIATI ed altri: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. (4533)	733	Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare. (4575)	740
PRESIDENTE	733, 736, 738, 739	PRESIDENTE	740, 741, 742, 744
BUFFONE, <i>Relatore</i>	734, 738	CAIATI, <i>Relatore</i>	740
CAIATI	736, 738	LEONE RAFFAELE	741, 742
LENOCI	736, 737, 738, 739	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	741, 744
LEONE RAFFAELE	736	MESSE	742, 743
MESSE	737, 738, 739	CUTTITTA	743
CUTTITTA	738	BUFFONE	743
VERONESI	738	Sull'ordine dei lavori:	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	738, 739	PRESIDENTE	754
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		MONASTERIO	754
CURTI AURELIO ed altri: Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle. (3661)	739	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	754
PRESIDENTE	739		
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):		La seduta comincia alle 9,50.	
CURTI AURELIO: Modificazione all'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante gli ufficiali dell'esercito già appartenenti ai disciolti ruoli di mobilitazione, ora nella riserva. (3461).	739	BUFFONE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
PRESIDENTE	739, 740	(È approvato).	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	739	Discussione della proposta di legge Caiati ed altri: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (4533).	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	739	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Corona Giacomo, Canestrari, D'Arezzo, Fornale concernente: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei	

ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ».

Prima di dare la parola al Relatore perché riferisca sulla proposta di legge, informo la Commissione che l'onorevole Caiati ha presentato un nuovo testo della proposta di legge.

Do lettura del nuovo testo presentato:

ART. 1.

All'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

Nel primo comma, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

« Dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per i maggiori ed i capitani, qualora non vi siano posti sufficienti nell'organico del rispettivo grado, si tiene conto anche dei posti disponibili rispettivamente nell'organico dei tenenti colonnelli e dei subalterni ».

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, la nota (*g*) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« (*g*) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. In ciascuno degli anni 1964, 1965 e 1966 le promozioni da capitano a maggiore sono 155 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 194. In ciascuno degli anni dal 1967 al 1973 le promozioni da capitano a maggiore sono 131 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato in un sedicesimo delle somme dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determi-

nato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di maggiore del ruolo normale per effetto delle promozioni di capitani nell'anno 1963 sarà compensata lasciando vacanti altrettanti posti nell'organico dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico e verrà riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel predetto grado di maggiore del ruolo normale per cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

A decorrere dal 1974, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno ».

ART. 3.

Il termine di presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo speciale unico da parte degli ufficiali di complemento di cui alla lettera *d*) dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, è prolungato di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Buffone ha facoltà di riferire sul provvedimento.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi!

La proposta di legge presentata dall'onorevole Caiati insieme ad altri colleghi, tende a correggere, in modo preminente, l'articolo 16 della legge sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, cioè la legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Com'è noto, i massicci reclutamenti effettuati durante il secondo conflitto mondiale nelle armi di fanteria, cavalleria e genio hanno determinato una particolare situazione e cioè la presenza nelle nostre forze armate di un gran numero di ufficiali di complemento. Già si è cercato di inserire questi ufficiali negli organici, ma permangono ancora alcuni inconvenienti da superare: di qui la proposta di legge ora al nostro esame. Senonché, questa proposta di legge, nel suo testo originario presentava alcune dimenticanze a cui lo stesso onorevole Caiati ha voluto rimediare con la presentazione di un nuovo testo.

Ritengo pur tuttavia necessario che la strutturazione del provvedimento sia ulterior-

mente migliorata, altrimenti si finirebbe col perpetuare una situazione di ingiustizia e comunque di carenza per quanto riguarda l'inserimento effettivo di molti ufficiali nel ruolo speciale unico.

Desidero innanzi tutto far notare che appare cosa equa richiedere agli ufficiali di complemento che desiderano entrare nel ruolo speciale unico anziché 15 anni, 10 anni di servizio, come è nella proposta di legge presentata dall'onorevole Caiati. A questo proposito è da sottolineare che la nostra Commissione ha approvato recentemente un provvedimento che permette ai capitani di complemento dei carabinieri aventi 10 anni di servizio di partecipare ad un concorso straordinario per passare in servizio permanente effettivo. Ritengo, quindi, che lo stesso criterio debba essere accolto anche per gli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio.

Faccio peraltro notare che nel nuovo testo presentato dall'onorevole Caiati non appare più l'articolo 2 della proposta di legge originaria. Proporrei quindi di aggiungere al termine dell'articolo 1 del nuovo testo il seguente comma:

« L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) sono immessi nel ruolo speciale unico previo concorso per titoli con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale dopo i capitani o i tenenti di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria ».

Tale aggiunta mi sembra necessaria in quanto, come è noto, gli ufficiali di complemento che sono immessi nel ruolo speciale unico, in base alle norme vigenti, sono iscritti nel ruolo speciale dopo gli ufficiali di pari grado provenienti dal servizio permanente effettivo o dall'ausiliaria. Ritengo invece che gli ufficiali di complemento dovrebbero essere posti nel ruolo subito dopo quelli di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente o dalla ausiliaria. Diversamente, gli ufficiali provenienti dal complemento sarebbero colpiti dai limiti di età prima di conseguire la promozione.

Quindi, è un motivo di giustizia quello che consiglia l'introduzione della norma da me proposta, altrimenti raggiungeremmo l'effetto contrario a quello che ci proponiamo. Infatti non più del 5 o 6 per cento degli uf-

ficiali provenienti dal complemento potrebbe essere promosso al grado superiore.

Sul piano generale, poiché bisogna passare sotto le forche caudine della Commissione Bilancio, si è strutturato il nuovo testo del provvedimento al nostro esame in modo che esso non comporti alcun onere di spesa. L'articolo 2 del nuovo testo presentato dall'onorevole Caiati prevede infatti un temporaneo aumento del numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore, stabilendo però nel contempo che la temporanea eccedenza che si determinerà nel grado di maggiore del ruolo normale sarà compensata lasciando vacanti altrettanti posti nell'organico dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico e verrà riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel predetto grado di maggiore per cause diverse da quelle indicate nella lettera a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

È fuori di dubbio che sia necessario addiventare ad un ordinamento generale di tutta la materia. Il richiamare di continuo ad una serie di leggi che, concatenandosi l'una con l'altra arriverebbero al 1859, alla prima guerra d'indipendenza, non mi sembra molto pratico né produttivo!

Ribadisco comunque che il provvedimento ora al nostro esame risponde a criteri di equità e di necessità: si tratta di facilitare l'inserimento degli ufficiali di complemento nel ruolo speciale unico. È questa la ragione di fondo che la Commissione Difesa deve avere presente.

Nell'esercito oggi vi è una carenza di ufficiali ed è anche noto che i giovani non fanno più in così gran numero, come per il passato, domanda di entrare in Accademia. La possibilità di poter mantenere in servizio ufficiali di complemento ed inserirli negli organici, è di grande importanza per le nostre Forze armate. Ora se noi non diamo a questi ufficiali la possibilità di avere uno sviluppo di carriera, essi abbandoneranno presto o tardi il servizio militare, con la conseguenza che non sarà più possibile fare assegnamento su questa fonte di reclutamento di nuovi ufficiali.

Preoccupato quindi di rendere giustizia a questi ufficiali di complemento e di rendere efficiente l'apparato delle Forze armate, ritengo che il provvedimento oggi al nostro esame debba essere inteso come diretto a porre fine ad una sperequazione e come uno strumento per rimediare alla carenza di ufficiali oggi esistente.

Sono quindi senz'altro favorevole al nuovo testo della proposta di legge presentato dal-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

l'onorevole Caiati ed invito i colleghi ad approvare il provvedimento, con l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAIATI. Vorrei chiarire il problema che è stato prospettato dall'onorevole Buffone e che mi sembra abbia veramente un fondamento di giustizia.

Quando si è istituito il ruolo speciale unico e si è consentito il passaggio degli ufficiali di complemento nel ruolo stesso, si è inteso non solo di operare su un piano di giustizia, ma di ovviare alla situazione determinatasi in seguito all'arruolamento durante un periodo di necessità per il Paese di un grandissimo numero di ufficiali di complemento, consentendo a molti di essi di transitare, volendo, nel ruolo speciale unico. L'articolo 16 della legge n. 1622, istitutiva del ruolo speciale unico stabilisce però che gli ufficiali di complemento immessi nel ruolo stesso, qualsiasi anzianità di grado abbiano, vengano collocati nel ruolo dopo l'ultimo degli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo.

Desidero aggiungere, per inciso, anche per meglio lumeggiare la situazione oggi esistente, che molti di questi ufficiali di complemento sono in possesso anche di titoli accademici che si sono preoccupati di conseguire in quanto hanno paventato ad un certo momento di poter essere da un giorno all'altro mandati a casa. Un titolo accademico, in quel caso, avrebbe potuto dar loro modo di trovare più facilmente un'altra occupazione.

Con le norme attualmente esistenti moltissimi ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dal complemento raggiungeranno i limiti di età, anche se questi sono stati aumentati di due anni, nel grado di capitano. Era forse questo lo scopo che noi ci eravamo proposto con la istituzione del ruolo speciale? Evidentemente, di fronte alla complessità della formulazione della legge, questo particolare ci è sfuggito.

Mi sembra ora necessario porre rimedio a tale situazione. Innanzi tutto è opportuno, come io ho proposto, ridurre a 10 anni il periodo di servizio richiesto per poter essere immessi nel ruolo speciale unico. Inoltre occorre fare in modo che questi ufficiali, molti dei quali hanno diversi anni di anzianità nel grado di capitano ed alcuni nel grado di tenente, possano arrivare al grado di maggiore senza essere prima colpiti dai limiti di età. E quindi necessario disporre sul piano legislativo che gli ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dal complemento seguono nel

ruolo quelli aventi la stessa anzianità di grado provenienti dal servizio permanente effettivo.

Solo così vi sarà la possibilità che anche gli ufficiali provenienti dal complemento possono essere promossi. Mi sembra, d'altra parte, che se si vuole che i giovani siano attratti dalla carriera militare, non si possa cancellare di colpo l'anzianità di grado conseguita nella posizione di ufficiale di complemento. Mi pare sia questo un problema di giustizia e che, oltretutto, in tal modo si venga incontro alle stesse esigenze per le quali il ruolo speciale unico è stato istituito.

LENOCI. Mi chiedo se nel periodo di servizio militare richiesto all'articolo 1 del nuovo testo che è stato presentato è compreso anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale! Infatti, si parla di 10 anni di servizio, presumendosi la decorrenza dalla nomina ad ufficiale. Mi domando se non sia opportuno riconoscere anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale.

CAIATI. Si tratta in quel caso di servizio militare obbligatorio.

LENOCI. Non sono d'accordo. Vi sono studenti universitari, ad esempio, che frequentano il corso sottufficiali. Pertanto, a mio avviso, si dovrebbe comprendere nei dieci anni richiesti anche il periodo di servizio prestato come allievo ufficiale, dato anche che nel provvedimento al nostro esame si parla genericamente di servizio militare prestato.

LEONE RAFFAELE. Le conclusioni cui è pervenute l'onorevole Relatore ci dicono quale è stato il nobile spirito che ha suggerito al collega Caiati la presentazione del nuovo testo della proposta di legge. E cioè, il desiderio che venga resa giustizia agli ufficiali di complemento che vanno ad irrobustire l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo, prevedendo un più consono trattamento per quel che riguarda la posizione nel ruolo di detti ufficiali. Ciò non potrà non costituire un incentivo affinché gli ufficiali di complemento continuino anche per l'avvenire ad irrobustire la struttura del nostro esercito.

Tuttavia, devo dire che ho tre ordini di perplessità su questo provvedimento. La mia prima perplessità è costituita dal brevissimo periodo di tempo intercorso dalla entrata in vigore della legge 16 novembre 1962, n. 1622. Ciò che stupisce è che il problema non sia stato visto allora nella gravità con cui è visto ora. Ricordo peraltro che alcune perplessità sorsero anche in noi quando esaminammo quel provvedimento. Mi preoccupa

quindi il fatto che, appena approvata una legge, subito si intervenga per modificare la legge stessa, sia pure nel desiderio di fare meglio, come in questo caso. Questo non pone in buona luce, di fronte a chi guarda alla nostra opera di legislatori.

La mia seconda perplessità e preoccupazione deriva dal fatto che il provvedimento al nostro esame introduce modificazioni solo per quel che concerne il ruolo speciale unico dell'esercito lasciando immutate le norme esistenti per gli altri ruoli speciali. Così facendo, non creeremo altre disparità, altre disuguaglianze, altre situazioni a cui poi dover riparare? È un dubbio questo che, secondo me, va chiarito e credo che lo si possa fare.

Non corriamo il rischio, in tal modo, di strutturare il ruolo speciale unico dell'Esercito diversamente da quelli delle altre Forze armate? È ripeto la mia seconda perplessità sul provvedimento.

Un'altra perplessità per me deriva dal fatto che il collega onorevole Buffone — senza ch'io voglia per ora entrare nel merito degli articoli — ha detto che il provvedimento nel nuovo testo non importa alcun onere finanziario e che quindi non è necessario che la V Commissione Bilancio della Camera esprima il proprio parere sul provvedimento stesso.

Ora io non condivido tale modo di vedere perché mi sembra che comunque debba essere la stessa V Commissione, dopo aver esaminato il nuovo testo, ad affermare che il provvedimento non importa onere a carico del Bilancio dello Stato.

Sono tre ordini di perplessità, signor Presidente, che mi suggerirebbero di richiedere un migliore, più approfondito esame del testo in esame, ove ve ne fosse il tempo. Non so dire se questo sia possibile e come si possa fare. Però, ho ritenuto in coscienza di dover esprimere queste mie perplessità, anche se ho potuto prendere visione del nuovo testo presentato soltanto questa mattina.

Forse la stessa impossibilità di studiare a fondo il problema, dato il breve tempo a disposizione, mi ha portato a manifestare queste perplessità che mi auguro siano dissipate!

MESSE. Sono favorevole a questa proposta di legge come pure all'emendamento proposto dall'onorevole Relatore. Peraltro, le perplessità dell'onorevole Leone sono senz'altro valide.

Faccio rilevare che oggi dovremo anche esaminare un disegno di legge concernente il riordinamento della Marina militare. Ora il curioso è questo: che pur dovendosi affron-

tare un problema sostanzialmente analogo, quello cioè del ruolo speciale, non vi è stato un minimo di coordinamento fra i due provvedimenti.

Capisco che ogni arma ha le sue esigenze, ma un coordinamento deve pur esservi. Per esempio, nel disegno di legge concernente la Marina militare è stato introdotto il grado di capitano di vascello che per il ruolo speciale fino ad oggi non esisteva. Voglio dire che, in ogni modo, la questione qui è vista per le singole Forze armate da un particolare punto di vista. È la ennesima dimostrazione che non c'è coordinamento.

Questo non è colpa della Commissione. Certo, la Commissione ha sempre fatto il suo dovere, onorevole Buffone,

Detto questo sul piano generale, sono del parere che si debba approvare questa proposta di legge. Che poi ci sia bisogno di rimandare il testo, ad altre commissioni per il parere o meno questa è un'altra questione. Ma, sono, ripeto, pienamente favorevole all'inserimento degli ufficiali di complemento nel ruolo speciale unico, nella misura e nei modi suggeriti dall'onorevole Caiati e dall'onorevole Buffone!

Credo che vi sia anche un'altra ragione per favorire l'inserimento di questi ufficiali di complemento nel ruolo speciale unico. Infatti, se le mie informazioni sono esatte, contrariamente alle aspettative, le domande finora presentate dagli ufficiali di complemento per l'ammissione nel ruolo speciale unico sono state molto poche, contrariamente a quanto si sperava. A ciò ha contribuito anche l'intervenuto aumento dei limiti di età.

LENOCI. Sono favorevole al provvedimento in quanto ritengo che sia anche interesse dell'Amministrazione militare che elementi che hanno dieci anni di esperienza militare e che ormai formano un tutto organico con i reparti, vengano utilizzati. Non dimentichiamo che le conseguenze della guerra e del disastro militare si avvertono ancora oggi: una volta le Accademie militari rappresentavano il coronamento della ambizione dei ceti medi e tutti vi accorrevano. Ricordo che era allora un privilegio frequentare l'Accademia militare: oggi non è più così.

Ed allora? Ritorno ancora sulla mia richiesta, forse pleonastica, di un chiarimento. Nel provvedimento al nostro esame è detto che per essere immessi nel ruolo speciale unico basta aver prestato 10 anni di servizio di complemento senza specificare che detto servizio deve essere prestato come ufficiale. Mi sembra quindi giusto che in questi 10 anni

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

debba essere ricompreso anche il servizio prestato da allievo ufficiale.

Perché dobbiamo dare al provvedimento un'interpretazione più ristretta di quanto non risulti dalla lettera stessa delle disposizioni in esso contenute?

MESSE. Qualora noi dovessimo aderire a questo concetto, metteremmo gli ufficiali in servizio permanente effettivo in condizione di inferiorità, perché la loro anzianità si calcola a partire dal momento in cui essi vengono nominati ufficiali. Questo, agli stessi effetti della pensione.

LENOCI. Ritengo che nessuno verrebbe danneggiato in quanto l'anzianità nel grado rimanderebbe sempre la stessa: ed è questo che ha importanza per quel che concerne la collocazione nel ruolo.

CUTTITTA. Effettivamente, il provvedimento così com'è formulato, significa che sono richiesti dieci anni di stellette, come diciamo noi!

LENOCI. Ci sono, poi, ufficiali di complemento che hanno 34, 35 anni e che hanno una spada di Damocle pendente sulla loro testa. Essi sono trattenuti in servizio senza nessuna speranza per l'avvenire.

Sarebbe allora meglio dir loro subito di lasciare l'esercito! Arriveranno presto a 40 anni e non potranno più facilmente inserirsi nella vita civile.

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha chiesto di fare alcune precisazioni in merito al suo precedente intervento nella discussione.

CAIATI. Mi pare che il collega onorevole Leone abbia affacciato alcune perplessità in ordine a questo provvedimento. La sua prima perplessità concerne il fatto che si tratta di modificare una legge che è stata approvata di recente.

Vorrei dire al collega onorevole Leone che, allora ci sfuggi, per citare un esempio, il problema degli ufficiali di complemento dei carabinieri. Sono cose che possono accadere. Ora qui ci troviamo di fronte ad un problema concreto: lo scarso numero di domande presentate per l'immissione nel ruolo speciale unico.

Gli ufficiali di complemento non possono non avere uno scarso entusiasmo a chiedere di essere immessi nel ruolo speciale unico se si pensa che, in base alle norme attuali, verrebbero collocati nel ruolo dopo tutti gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo e dall'ausiliaria. È evidente che in tal modo essi saranno colpiti dai limiti di età prima di aver conseguito la promozione.

VERONESI. Questo lo sapevamo anche in novembre!

CAIATI. Sapevamo, in novembre, anche altre cose!

Ora, la verità è questa. Se noi ci preoccupiamo soltanto di immettere gli ufficiali di complemento nei ruoli organici, dovremo convenire che lo scopo è stato raggiunto già con la legge n. 1622. Se, invece, ci preoccupiamo anche dell'interesse dell'amministrazione militare, di disporre di un numero adeguato di ufficiali, allora non possiamo non prendere atto di alcune insufficienze e carenze che la legge già approvata presentava. Il fatto che ce ne occupiamo soltanto oggi non credo sia determinante. Comunque, la Commissione è libera di valutare le esigenze che si pongono.

Per quanto riguarda la questione dell'onere finanziario che deriverebbe da questo provvedimento sono d'accordo sul fatto che il nuovo testo da me presentato debba essere esaminato dalla V Commissione Bilancio, anche se lo stesso nuovo testo non importa più alcun onere, in quanto si è ricorso al sistema di utilizzare i posti vacanti nell'organico di altri gradi.

CUTTITTA. A mio avviso non c'è alcuna ragione di turbare il sistema attuale. Gli ufficiali di complemento immessi nel ruolo speciale unico non debbono danneggiare la carriera dei colleghi che già sono in servizio permanente effettivo. Questi ultimi sarebbero scavalcati da ufficiali divenuti ora effettivi che li precederebbero nei ruoli solo perché aventi un'anzianità diversa! È inammissibile che un ufficiale di complemento che vuole assicurarsi un avvenire economico che non possiede, passi davanti a un collega pari grado solo perché ha una anzianità maggiore!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BUFFONE, *Relatore*. Insisterei sul mantenimento dell'emendamento da me proposto.

Il provvedimento, senza questo emendamento, finirebbe per restare privo di efficacia. Come è stato fatto osservare, stando alle notizie che si hanno, le domande per l'immissione nel ruolo speciale unico, sono assolutamente al di sotto delle esigenze. Ora, senza questo emendamento, il numero di domande auspicate si ridurrà ulteriormente!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda i capitani non è così; il numero delle domande è superiore al previsto!

MESSE. Il Governo può fornire qualche dato preciso?

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

LENOCI. Su ottocento posti in organico, finora le domande sono circa 200!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero chiarire i motivi per i quali il Governo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge a soli due mesi di distanza dall'approvazione del precedente provvedimento. È favorevole in quanto, effettivamente — mi rivolgo in particolare all'onorevole Leone Raffaele — dal giorno in cui noi abbiamo approvato quel provvedimento sono intervenuti una serie di fatti nuovi.

Questa proposta, in sostanza, a che cosa tende? A ridurre da 15 a 10 anni l'anzianità minima di servizio per l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di complemento e ad aumentare da 155 a 325 le promozioni dei capitani di fanteria nel 1963. Pertanto, come dicevo, il Governo è favorevole all'accoglimento della proposta di legge nella formulazione attuale.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Buffone, esso tende ad ovviare all'inconveniente consistente nel porre gli ufficiali di complemento che passano nel ruolo speciale unico in coda nel ruolo, dopo tutti gli altri provenienti dal servizio permanente effettivo e dall'ausiliaria e risponde quindi ad una esigenza di equità. Però devo far presente che nel provvedimento recentemente approvato e concernente l'arma dei carabinieri non si è tenuto conto di questa esigenza. Ecco perché io vorrei pregare il Relatore di non insistere sul suo emendamento. Abbiamo un precedente troppo vicino in materia!

MESSE. Qui non si tratta, però, di riconoscere giusto o ingiusto un provvedimento! Se corrisponda ad un sostanziale criterio di giustizia, bisogna senz'altro introdurre l'emendamento.

LENOCI. Sarebbe più grave ancora se noi qui ripetessimo l'errore!

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento al nuovo testo presentato dagli onorevoli Buffone, Canestrari e Bolognà:

« Aggiungere alla fine dell'articolo 1 il seguente comma:

« L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) sono immessi nel ruolo speciale unico previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i

capitani o i tenenti di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria ».

Sul nuovo testo presentato e sull'emendamento di cui ora ho dato lettura ritengo opportuno attendere il parere della V Commissione bilancio. Il seguito della discussione della proposta di legge è quindi rinviato ad altra seduta in attesa di tale parere.

Discussione della proposta di legge Curti Aurelio ed altri: Norme concernenti l'aeroporto di Torino Caselle (3661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio, Armosino, Baldi, Bima, Brusasca, Donat-Cattin, Franzo, Graziosi, Martino Edoardo, Mello Grand, Rapelli, Sabatini, Sarti e Sodano concernente: « Norme concernenti l'aeroporto di Torino Caselle ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della VI Commissione finanze e tesoro, indispensabile ai fini della discussione di questo provvedimento, ritengo opportuno rinviarne l'esame.

Se non vi sono osservazioni può pertanto rimanere stabilito che l'esame della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Curti Aurelio: Modificazione all'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai disciolti ruoli di mobilitazione, ora nella riserva (3461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Curti Aurelio concernente: « Modificazione all'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai disciolti ruoli di mobilitazione, ora nella riserva ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo un breve rinvio, in quanto sono in corso contatti con il Governo e sta per essere raggiunto un accordo su un nuovo testo!

PRESIDENTE. Mi pare fosse ormai acquisito il parere favorevole anche da parte del Governo!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Era stato fatto rilevare, da parte

del Governo, discutendosi di questa proposta di legge nella seduta precedente, l'inutilità del primo comma dell'articolo unico della proposta di legge stessa. Si discuteva circa la formulazione del secondo comma, relativamente al quale si sta ora cercando di addi- venire a un nuovo testo.

PRESIDENTE. Allora può rimanere stabilito che il seguito della discussione di questa proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Riordina-
mento dei ruoli degli ufficiali in servizio
permanente effettivo della Marina militare
(4575).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare » già approvato dalla competente IV Commissione permanente (Difesa) del Senato, nella seduta del 31 gennaio 1963.

Il Relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CAIATI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! È noto che, in questi ultimi anni, si sono notevolmente ampliati i compiti e le funzioni della Marina militare, sia per la complessità della tecnica moderna, sia per effetto della più ampia gamma di problemi, che sono oggetto di attenzione da parte degli organi responsabili.

A tutto questo si deve anche aggiungere quel complesso di rapporti internazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla N.A.T.O.

Giorni or sono questa Commissione, come si ricorderà, ebbe ad occuparsi di un'altro provvedimento che riguardava la Marina militare, e più precisamente, l'arruolamento di ufficiali piloti di complemento per l'aviazione, per l'impiego di elicotteri e per l'attività anti-sommersibili della Marina. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, anche in quella occasione la Commissione ha preso atto delle nuove, aumentate esigenze della Marina militare.

Fra l'altro, poi, entreranno quanto prima in funzione numerose altre unità navali, rammodernate o di nuova costruzione, ciò che fa sorgere per la Marina militare nuove esigenze sia per quel che concerne l'organico sia per

quanto riguarda la specializzazione e l'alta qualificazione degli ufficiali.

Gli organici attuali della Marina militare, come tutti ricorderanno, sono quelli stabiliti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386. E tutti possiamo essere d'accordo nel rilevare che la complessità delle apparecchiature elettroniche, delle centrali di tiro ed anche missilistiche, dato che oggi l'incrociatore *Garibaldi*, come tutti sappiamo, è ormai fornito di queste attrezzature, esigono questa preparazione, il che rende necessario che gli ufficiali frequentino corsi di preparazione notevolmente lunghi.

A ciò aggiungasi che taluni di questi corsi si svolgono all'estero.

Ora, in questa situazione, è evidente l'interesse della Marina militare a stabilire un rapporto di utilizzazione massima, diverso da quello finora previsto, onde ottenere l'impiego di questi ufficiali così altamente specializzati, conservandoli per un più lungo periodo di tempo, a disposizione della Marina militare stessa.

Ma non ci si può peraltro nascondere la realtà dei fatti, e cioè che è necessario, per consentire a questi ufficiali così altamente specializzati di rimanere in servizio per una più larga durata di tempo ed essere in quel modo impiegati, che essi possano beneficiare di una carriera migliore, avente cioè un più ampio sviluppo, in modo da consentire loro di pervenire ai più alti gradi.

Di pari passo con il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame vengono eliminati quegli inconvenienti ai quali si era ovviato, sino ad oggi, con il richiamo degli ufficiali dalla posizione di congedo, provenienti anche da temporaneo disarmo di alcune unità navali.

L'ampliamento degli organici previsto nel disegno di legge riguarda il personale tecnico della marina ed in particolare il corpo del genio navale.

Peraltro è da ricordare che la Marina militare dovrà privarsi, nel giro di pochi anni, anche di centottanta ufficiali di vascello, che verranno impiegati come ufficiali piloti nella lotta antisommersibili.

È anche importante ricordare, a mio avviso, che la nostra Commissione ha approvato, pochi mesi or sono, un provvedimento concernente l'istituzione di un ruolo speciale unico per l'Esercito. Anche per la Marina militare si tratta ora di giungere ad un riordinamento del ruolo speciale.

Ricordo inoltre agli onorevoli colleghi che il Corpo delle capitanerie di porto attualmente

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

dispone di organici assolutamente inadeguati alle funzioni affidategli. Non bisogna dimenticare che il nostro è un Paese che si protende nel mare per lo meno per due terzi del suo territorio e che le capitanerie di porto assolvono a una serie complessa di funzioni per le quali non hanno organici adeguati.

Anche per il Corpo delle capitanerie di porto è previsto pertanto nel disegno di legge un ampliamento dell'organico sia per il ruolo normale che per il ruolo speciale.

Nel complesso, sono aumentati soprattutto gli organici del ruolo speciale dei vari corpi per un totale di 170 posti mentre i nuovi posti per il ruolo normale sono in totale 38.

La nostra Commissione ha fatto recentemente una esperienza durante una crociera sulla *Vespucci* e tutti abbiamo avuto modo di renderci conto delle vere esigenze della Marina italiana, di avere cioè ufficiali che possano offrire alla Marina stessa la migliore qualificazione, anche dal punto di vista della preparazione scientifica. A questo proposito dobbiamo dire che i nostri ufficiali hanno dimostrato di essere a un livello adeguato alle esigenze esistenti.

Deve però essere nostra preoccupazione mettere gli ufficiali in condizione di rimanere il più a lungo possibile a disposizione della Marina e dobbiamo altresì preoccuparci che strumenti umani così altamente qualificati non vengano sottratti alla nostra Marina militare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONE RAFFAELE. Ritengo che questo provvedimento sia uno dei più importanti che ci sia stato dato di esaminare in questi ultimi anni. Confesso che, ove ce ne fosse stato il tempo necessario per poterlo fare, mi sarei soffermato a lungo sui problemi che ne formano oggetto, convinto come sono che sarebbe stato molto interessante discuterne a fondo.

Con questo non voglio dire che il provvedimento oggi al nostro esame sia da respingersi: anzi, a mio avviso esso è ottimo. Avrei però ritenuto opportuno che la revisione dei ruoli — ché di revisione si tratta sostanzialmente — fosse maggiormente estesa, sia dal punto di vista numerico che da quello dei corpi interessati. Per esempio, avrei volentieri visto un maggior ampliamento degli organici del Corpo delle Capitanerie di porto, come pure di quelli dei ruoli speciali di altri Corpi della Marina.

Le esigenze di quest'ultima, come ha messo significativamente in evidenza il Relatore, sono andate infatti in questi ultimi tempi moltiplicandosi, particolarmente in questi ul-

timi anni, proprio a causa delle trasformazioni tecniche, del miglioramento tecnico-strutturale della difesa e, in particolare, dei mezzi a disposizione della Marina.

Quindi, non soltanto mi dichiaro favorevole al provvedimento, ma vorrei suggerire al Governo di rivedere in prosieguo di tempo con maggior larghezza il problema dei ruoli, affinché le esigenze siano soddisfatte compiutamente e non in senso limitato, come a me pare venga fatto in questo provvedimento.

Ma, essendo i tempi quelli che sono, non posso che limitarmi ad esprimere questo auspicio e non andare al di là proponendo di migliorare questo provvedimento, in quanto ciò richiederebbe la presentazione di emendamenti, e, quindi, il ritorno del testo modificato al Senato con inevitabile, ulteriore ritardo dell'entrata in vigore della legge. In questo caso, pur avendo soltanto il desiderio e la volontà di migliorare il provvedimento, potrei ritardare anche quel parziale miglioramento che il disegno di legge al nostro esame mira ad apportare alla situazione oggi esistente.

Pertanto, mi astengo dal formulare proposte di emendamenti e, nel dichiararmi favorevole a questo provvedimento, auspico che il Governo in un momento più opportuno, provveda al riordinamento generale dei ruoli della Marina militare, in maniera più larga, cioè più avanzata di quanto non venga fatto con il presente disegno di legge!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Credo che il Governo abbia ben poco da aggiungere dopo la relazione, sintetica ma completa dell'onorevole Caiati e dopo l'intervento dell'onorevole Leone Raffaele.

In sostanza, come è stato detto, la necessità di questo provvedimento scaturisce dall'urgenza di adeguare gli organici attuali della Marina militare alle esigenze relative alla struttura e alla consistenza che la Marina militare italiana dovrà raggiungere nei prossimi anni, e, d'altra parte, di stabilire, conseguentemente, criteri equitativi per quel che concerne l'avanzamento degli ufficiali di tutti i Corpi della marina.

Per quanto concerne il contenuto della legge, in sostanza, le variazioni organiche complessivamente son queste: 100 unità in più del ruolo speciale, per quanto riguarda lo Stato maggiore; 12 unità in meno nel ruolo normale e 15 in più nel ruolo per il Corpo del Genio navale; 20 unità in più nel ruolo nor-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

male e 25 in più nel ruolo speciale, per il Corpo di commissariato, e, infine, 30 unità in più nel ruolo normale e 30 in più nel ruolo speciale, per il Corpo delle Capitanerie di porto.

In sostanza, quindi, un aumento di 208 unità che rappresenta il 7,6 per cento degli organici attuali dei Corpi e che si riferiscono per l'82 per cento ai ruoli speciali.

L'altro aspetto del disegno di legge riguarda, invece, come dicevo, il riordinamento delle carriere. Questo riordinamento si ispira a tre punti essenziali: non modificazione, nei suoi principi fondamentali, della vigente legge di avanzamento, ma miglioramento nei ruoli normali dei tassi di avanzamento dei gradi — particolarmente quelli inferiori — in cui la selezione risulta attualmente eccessiva; modificazione della struttura degli organici dei ruoli speciali, in modo da offrire a tutti ragionevole possibilità di raggiungere il grado di capitano di fregata o di tenente colonnello ed ai migliori qualche possibilità di essere promossi al grado di capitano di vascello o colonnello; allineamento, per quanto possibile, dei tassi di avanzamento, delle permanenze in grado e delle percentuali organiche, allo scopo di realizzare migliori condizioni equitative di carriera per tutti i Corpi e ruoli.

Non ritengo di dover aggiungere altro se non raccomandare alla Commissione di voler senz'altro approvare questo provvedimento che, d'altra parte, è già stato esaminato e approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do lettura di un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Buffone, Caiati, Chiatante, Leone Raffaele, Corona Giacomo, Canestrari, Fornale e Baccelli:

« La Commissione Difesa della Camera, discutendosi il disegno di legge n. 4575 relativo al riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

considerato che analogo provvedimento andrebbe adottato per i ruoli dell'Aeronautica,

fa voti affinché il Governo

solleciti l'adozione di un provvedimento parimenti inteso in rapporto allo sviluppo ed al potenziamento tecnico-scientifico dell'Arma aeronautica ».

LEONE RAFFAELE. Pur dichiarandomi favorevole al provvedimento in esame, anche con un discreto entusiasmo, ripeto che avrei tuttavia preferito — ed auspico che ciò si realizzi in avvenire — una revisione totale della

legge sull'avanzamento, legge che è già stata più volte modificata e che quindi oltre che insufficiente ed inefficiente, è oggi in gran parte defunta!

Pertanto, invito il Governo a tener presente tale situazione, in modo che al momento opportuno sia riveduta l'intera materia dell'avanzamento per tutti gli ufficiali delle forze armate. Le modifiche introdotte nel sistema, attraverso il provvedimento oggi al nostro esame, stanno a dimostrare ulteriormente che è proprio l'intero problema dell'avanzamento che dev'essere rivisto in modo organico, per tutte le armi, oltre che, naturalmente, per la Marina. Quindi, non soltanto per quest'arma invoco la revisione organica e totale delle disposizioni sull'avanzamento, ma per tutte le Forze armate in generale.

Per quanto riguarda il problema dell'ampliamento dei ruoli, come ho già avuto modo di dire nel mio precedente intervento, ritengo inadeguata anche la revisione dell'organico della Marina militare oggi al nostro esame: avrei infatti preferito un maggiore ampliamento dei ruoli stessi. Formulo quindi l'auspicio che il Governo tenga presente il problema stesso per riproporne una migliore soluzione quando sarà giunto il momento per un'organica impostazione di tutta la questione.

Mi auguro che il provvedimento odierno valga a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di predisporre un provvedimento analogo per l'Arma aeronautica, perché mi pare che anche per quest'ultima sia giunto il momento di provvedere con la stessa urgenza e nello stesso senso.

MESSE. Sono favorevole a questo provvedimento e, nel contempo, vorrei ribadire la necessità, già prospettata dal collega onorevole Leone, di addivenire ad una migliore formulazione generale della legge di avanzamento. Questa necessità fu da me prospettata fin dal 1957, sei anni or sono, al Senato, dopo poco più di un anno di applicazione della legge del 1955. Quando, poco tempo fa, la nostra Commissione discusse i provvedimenti relativi al riordinamento dei ruoli e all'aumento dei limiti di età, ebbi poi a fare le stesse dichiarazioni. Devo però aggiungere che, a mio avviso, non è possibile formulare una qualsiasi legge di avanzamento se non esiste un ordinamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Perché, ovviamente, se esistesse un ordinamento delle nostre Forze armate, gli organici degli ufficiali verrebbero riferiti a questo ordinamento! Come alterna-

tiva, evidentemente, non può esserci che questa continua presentazione di provvedimenti parziali che alterano, in certo qual modo, gli organici e che mirano soprattutto a favorire sia pure umanamente, giustamente, gli ufficiali, generalmente danneggiati dall'applicazione rigorosa, e qualche volta spietata, di una legge vigente egualmente spietata!

Quindi, *conditio sine qua non* di tutto, è una legge organica sull'ordinamento di tutte le Forze armate.

Non è la prima volta che avviene questo, che si legifera cioè in base ad un ordinamento inesistente, a meno che non si voglia fare riferimento a quello del 1940, che è l'unico oggi esistente il che non mi parrebbe possibile!

CUTTITTA. Sono anch'io favorevole al provvedimento oggi al nostro esame e desidero far mie, associandomi allo spirito con cui sono state fatte, le osservazioni degli onorevoli Leone Raffaele e Messe.

La legge dell'avanzamento oggi esistente è quanto di peggiore si sia mai legiferato in questa Camera.

L'onorevole Messe rivendica, a questo riguardo, una posizione critica di avanguardia, per così dire. Io mi limito a ricordare di essere stato l'unico oppositore al provvedimento, quando esso fu esaminato da questa Commissione. Prevedevo, allora, facilmente le catastrofiche conseguenze del provvedimento e ne illustravo in questa sede i motivi con tanta passione, ma senza successo: non fui ascoltato!

Allora, parlavo in base alla mia esperienza e formulavo delle previsioni che, purtroppo, si sono tutte avverate e cioè che quelle norme sarebbero state catastrofiche per il morale e avrebbero arrecato danni alla carriera degli ufficiali.

Oggi si dice che la legge d'avanzamento deve essere mutata. Desidero far osservare che sono i criteri che ne sono alla base che vanno mutati! Infatti, la legge, così come è fatta, si presta a molti arrivismi. La legge sull'avanzamento deve tornare ad essere quella che era una volta e deve essere esaminata non a se stante, ma, come giustamente ha osservato l'onorevole Messe, contemporaneamente e sulla base di un nuovo ordinamento di tutte le Forze armate. Non riesco a capire perché i Governi che si sono succeduti dalla Liberazione ad oggi, non si siano mai preoccupati dell'ordinamento delle nostre Forze armate.

Non si tratta certamente di segreti militari! Infatti chi ha veramente interesse a saperlo, conosce certamente le forze militari di

cui l'Italia dispone! Una potenza straniera che lo voglia, può conoscere a perfezione questi dati!

MESSE. L'ordinamento dei vari eserciti del mondo viene discusso in Parlamento: tante unità, tante divisioni, tanti reggimenti, e così via!

CUTTITTA. Sono d'accordo anch'io su ciò e non comprendo il motivo della ritrosia a stabilire l'ordinamento.

Auspico, quindi, che il Parlamento, nella nuova Legislatura, provveda a stabilire un ordinamento generale per le nostre Forze armate.

Nello stesso tempo, raccomando di rivedere con urgenza il criterio di avanzamento degli ufficiali con nuove, adeguate disposizioni, inquadrando nel nuovo ordinamento le norme che saranno stabilite in proposito.

In sostanza, si deve tener presente che l'Amministrazione militare è costretta oggi ad allontanare dal servizio attivo ufficiali dei vari gradi in età ancora giovane, rispetto a quanto avviene per i funzionari e impiegati civili dell'Amministrazione civile. La legge sull'avanzamento, quindi, dovrà provvedere adeguatamente a porre fine a tale stato di cose.

È questo, il principio fondamentale a cui dovrà ispirarsi il Parlamento nella nuova Legislatura se vorrà fare opera veramente utile per le nostre Forze armate!

BUFFONE. Desidero innanzitutto affermare che la mia parte politica darà il proprio voto favorevole a questo disegno di legge.

Mi pare che l'onorevole Cuttitta non riconosca che sia il Governo che il Parlamento, ed in particolare le Commissioni Difesa della Camera e del Senato, hanno compiuto un grandissimo sforzo durante questa Legislatura che sta per chiudersi, al fine di adeguare gli strumenti legislativi alle effettive necessità che si sono presentate. Ciò naturalmente in relazione alle disponibilità dell'economia nazionale.

Il fatto di dire che noi abbiamo usato dei nostri poteri e, quel che è più grave, abbiamo chiesto al Governo di avere questi poteri per distruggere l'ordinamento delle Forze armate non mi pare rispondente a quello che la nostra Commissione ha fatto finora.

Sono d'accordo sul fatto che il problema dell'avanzamento degli ufficiali è vasto e complesso e che, come ha detto l'onorevole Messe, sono necessarie nuove norme in materia, ma da questo a concludere in maniera negativa sul nostro operato ci corre. Del resto la nostra

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

Commissione ha guardato sempre con grande interesse alla questione.

PRESIDENTE. Posso assicurarle, onorevole Buffone, che l'onorevole Cuttitta non ha voluto, nel suo intervento, esprimersi in senso negativo sull'operato della nostra Commissione.

Quale è il pensiero del Governo sull'ordine del giorno di cui ho dato prima lettura?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Buffone soprattutto tenendo presenti le osservazioni fatte dallo stesso onorevole Buffone e dall'onorevole Messe e anche dall'onorevole Cuttitta circa la buona volontà manifestata da parte della Commissione Difesa in ordine alla soluzione delle questioni concernenti gli ufficiali delle Forze armate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Avverto che, in mancanza di osservazioni ed emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I quadri I - Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, II - Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, III - Ruolo normale del Corpo del genio navale, IV - Ruolo speciale del Corpo del genio navale, VII - Ruolo medici del Corpo sanitario, VIII - Ruolo farmacisti del Corpo sanitario, IX - Ruolo normale del Corpo di commissariato, X - Ruolo speciale del Corpo di commissariato, XI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e XII - Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato A alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi suindicati, stabiliti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

La tabella n. 9 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita da quella riportata nello allegato B alla presente legge.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del capitano di vascello e del colonnello dei ruoli speciali è fissato in anni 61.

(È approvato).

ART. 2.

Le note (b), (c), (d), (e), (f), (i), (l), (m), (o), (q), (r), (s), (t) in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituite dalle seguenti:

(b) Ciclo di tre anni: 2 promozioni nel primo anno; 1 promozione nel secondo e terzo anno.

(c) Ciclo di cinque anni: 4 promozioni nel primo anno, 5 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(d) Ciclo di due anni: 6 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno.

(e) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione nel quarto anno.

(f) Ciclo di tre anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo e terzo anno.

(i) Ciclo di tre anni: 6 promozioni nel primo e secondo anno; 7 promozioni nel terzo anno.

(l) Ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione nel quinto anno.

(m) Ciclo di tre anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo e terzo anno.

(o) Ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni nel secondo anno.

(q) Ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno; 6 promozioni nel secondo anno.

(r) Ciclo di tre anni: 9 promozioni nel primo anno; 10 promozioni nel secondo e terzo anno.

(s) Ciclo di sette anni: 1 promozione nel primo e quarto anno; nessuna promozione nel secondo, terzo, quinto, sesto e settimo anno.

(t) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

«L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra;

nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore;

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario sino al grado di colonnello;

nel ruolo speciale del corpo di Stato Maggiore, sino al grado di capitano di vascello;

nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di colonnello;

nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano ».

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 4.

Le eccedenze ancora esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di maggiore del ruolo speciale del Corpo del genio navale per effetto della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonché quelle ancora esistenti nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore e nel grado di tenente colonnello dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1095, sono riasorbite all'atto della prima applicazione dei nuovi organici fissati nei quadri indicati al precedente articolo 1.

I capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore e del genio navale i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero rientrando nell'organico del rispettivo grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianità posseduta.

(È approvato).

ART. 5.

Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formali per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto

anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per le promozioni a scelta da effettuare a gradi non previsti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento aventi decorrenza da tale data. Le relative aliquote di valutazione sono determinate con riferimento alla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi della Marina indicati al precedente articolo 1 appartenenti ai gradi di capitano di corvetta o maggiore e di sottotenente di vascello o tenente, sino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non potranno essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

Ruoli normali:

capitano di corvetta o maggiore . .	4 anni
sottotenente di vascello o tenente .	3 anni

Ruoli speciali:

capitano di corvetta o maggiore . .	5 anni
sottotenente di vascello o tenente .	5 anni

(È approvato).

ART. 7.

Fino alla copertura dei rispettivi posti di organico per il grado di colonnello, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni.

(È approvato).

ART. 8.

Nei casi in cui per la valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare i quadri allegati alla pre-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

sente legge prescrivano periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco di durata superiore a quella stabilita dalle tabelle allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 o da queste non previsti nonché nei casi in cui detti quadri non contemplino più determinati incarichi, continuano ad essere richieste, fino al 31 ottobre 1964, le condizioni prescritte alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 dicembre 1964, nei confronti degli ufficiali appartenenti ai ruoli compresi nei quadri suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1965.

(È approvato).

ART. 9.

Per i capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

(È approvato).

ART. 10.

La maggiore spesa di lire 36 milioni derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 31 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Alla copertura dell'onere di lire 31 milioni sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63.

Alla copertura dell'onere di lire 5 milioni sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63.

Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della difesa dalla presente legge negli esercizi successivi e valutabili in lire 103 milioni per l'esercizio 1963-64, 175 milioni per l'esercizio 1964-65 e 247 milioni per l'esercizio 1965-66, sarà provveduto mediante eguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della difesa corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 117 dell'esercizio 1962-63.

Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della marina mercantile negli esercizi successivi e valutabili in lire 15 milioni per l'esercizio 1963-64, 25 milioni per l'esercizio 1964-65 e 35 milioni per l'esercizio 1965-66, sarà provveduto mediante uguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina mercantile corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 64 dell'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle.

Do lettura della tabella n. 2 dell'allegato A del disegno di legge, avvertendo che, in mancanza di osservazioni o emendamenti, ne porrò successivamente in votazione i vari quadri:

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA MARINA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

Ammiraglio di squadra	—	—	8	—	—
Ammiraglio di divisione	scelta	1 anno in effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di contrammiraglio.	11	1 o 2 (b)	1/6 della somma degli ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i contrammiragli in ruolo.
Contrammiraglio	anzianità	—	19	—	—
Capitano di vascello	scelta	1 anno di comando di nave o di squadriglia o di flottiglia.	120	4 o 5 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati.
Capitano di fregata	scelta	3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (1).	243	20	1/11 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo.
Capitano di corvetta	anzianità	—	142	—	—
Tenente di vascello	scelta	4 anni di imbarco di cui uno in comando; superare il corso superiore; superare la scuola comando (2).	366	34	1/13 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruoli
Sottotenente di vascello	anzianità	4 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina.	225	—	—
Guardiamarina	anzianità	Superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale.		—	—

(1) La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore o capo servizio di Forze navali oppure in comando di Gruppo elicotteri è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando.

(2) L'incarico di primo direttore di tiro di grande unità è valido come il periodo di comando fino alla concorrenza di mesi sei.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

Capitano di vascello . . .	—	—	4	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	27	1	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo (h).
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	54	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	3 anni di imbarco	180	6 o 7 (d)	1/6 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Sottotenente di vascello .	anzianità	3 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina.	106	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

(È approvato).

III. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE

Generale ispettore	—	—	1	—	—
Tenente generale	scelta	—	3	1 ogni 5 anni (g)	1/6 della somma dei tenenti generali non ancora valutati e di tutti i maggiori generali in ruolo.
Maggiore generale	anzianità	—	6	—	—
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente.	40	1 o 2 (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi quali vice direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o vice direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente.	91	6 o 7 (d)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Segue: III. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE

Maggiore.	anzianità	18 mesi di imbarco quale capo servizio genio navale di unità singola, o incarico equipollente.	55	—	—
Capitano	scelta	3 anni di imbarco di cui uno quale capo servizio genio navale di unità singola e uno in servizio di macchina; superare gli esami prescritti.	127	11	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	18 mesi di imbarco anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	76	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale.		—	—

(È approvato).

IV. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE

Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	8	1 ogni 3 anni (g)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (h).
Maggiore.	anzianità	—	16	—	—
Capitano	scelta	2 anni di imbarco.	46	2	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	31	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

VII. — RUOLO MEDICI DEL CORPO SANITARIO

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale.	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (g)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore di ospedale o incarico equipollente.	22	3 ogni 4 anni (e) (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come vice direttore di ospedale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	52	3 o 4 (f)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore.	anzianità	—	32	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti.	71	6 o 7 (i)	1/11 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	6 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti.	26	—	—

(È approvato).

VIII. — RUOLO FARMACISTI DEL CORPO SANITARIO

Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	2	1 ogni 7 anni (g)	1/4 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore.	anzianità	—	2	—	—
Capitano	scelta	Superare gli esami prescritti.	3	1 ogni 4 anni (g)	1/6 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	Superare gli esami prescritti.	1	—	—

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

IX. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale.	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (g)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore di commissariato o incarico equipollente	28	4 ogni 5 anni (l) (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come vice direttore di commissariato o incarico equipollente.	68	4 o 5 (m)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore.	anzianità	—	40	—	—
Capitano	scelta	18 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti.	82	8	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti.	40	—	—

(E approvato).

X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO

Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	6	1 ogni 4 anni (g)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore.	anzianità	—	12	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco.	34	1 o 2 (o)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	22	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—

(E approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

XI. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	5	1 ogni 4 anni (g)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo.	35	1	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	83	5 o 6 (g)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	12 mesi come capo di circondario marittimo; superare gli esami prescritti.	106	9 o 10 (r)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto; superare gli esami prescritti.	50	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(E approvato).

XII. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	7	2 ogni 7 anni (g) (s)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	14	—	—
Capitano	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto.	42	1 o 2 (t)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	26	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(E approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

Do lettura della tabella n. 9 dell'allegato *B* del disegno di legge avvertendo che, in mancanza di osservazioni o di emendamenti, la porrò successivamente in votazione:

AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

(1)	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)						
	Ammiraglio di divisione o tenente generale (2)	Contrammiraglio o maggior generale (3)	Capitano di vascello o colonnello (4)	Capitano di fregata o tenente colonnello (5)	Capitano di corvetta o maggiore (6)	Tenente di vascello o capitano (7)	Subalterno (8)
STATO MAGGIORE: Ruolo normale	1/5	1/4	1/7	1/6	1/6	1/8	1/5
STATO MAGGIORE: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
GENIO NAVALE Ruolo normale	1/3	1/3	1/7	1/7	1/7	1/9	1/5
GENIO NAVALE: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
ARMI NAVALI: Ruolo normale	1/2	1/3	1/7	1/7	1/7	1/9	1/5
ARMI NAVALI: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
SANITÀ: Ruolo medici	—	1/3	1/7	1/8	1/9	1/12	1/3
SANITÀ: Ruolo farmacisti	—	—	—	1/2	1/2	1/3	—
COMMISSARIATO Ruolo normale	—	1/3	1/7	1/8	1/8	1/10	1/4
COMMISSARIATO: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
CAPITANERIE DI PORTO: Ruolo normale	—	1/3	1/7	1/8	1/9	1/10	1/4
CAPITANERIE DI PORTO: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI: In ciascun ruolo	—	—	—	—	—	—	1/9

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(E approvata).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1963

Ritengo opportuno rinviare la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge ad altra seduta non avendo ancora la V Commissione Bilancio espresso il proprio parere sul disegno di legge stesso.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Chiede di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Monasterio. Ne ha facoltà.

MONASTERIO. Alcune settimane fa, in questa sede, l'onorevole rappresentante del Governo assunse l'impegno di presentare al Parlamento un provvedimento concernente gli allievi operai dell'Amministrazione della difesa. Di settimana in settimana è trascorso diverso tempo e ancora questo impegno da parte del Governo non è stato mantenuto!

È stato sottolineato poco fa come la nostra Commissione sarebbe animata da nobile spirito, nel cercare di sanare ingiustizie! Non posso non rilevare, tuttavia, che quando si tratta di ingiustizie che riguardano operai, al

pari di quelle che toccano agenti, sottufficiali e graduati in genere, la sensibilità della nostra Commissione nel cercare di sanare queste ingiustizie, s'affievolisce notevolmente! Vorremmo pertanto sentire dalla voce dell'onorevole rappresentante del Governo se, almeno con la prossima legislatura, si pensa di creare le basi necessarie per risolvere finalmente questo problema!

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non sono in grado di dare in questo momento una risposta precisa, cosa che penso di poter fare, tuttavia, in una prossima seduta.

PRESIDENTE. La seduta è tolta.

La seduta termina alle 11,35.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI